



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 luglio 2012 n.96

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare alcuni aspetti della disciplina normativa dei revisori contabili al fine di armonizzarla con le disposizioni normative adottate con il Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.201 e l'urgenza di evitare inutili e pregiudizievoli sovrapposizioni di adempimenti nonché differenti discipline per la regolamentazione di situazioni del tutto similari;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 23 luglio 2012;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2004 N.146 SUL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 1

1. Il comma 2, punto c), dell'articolo 4, della Legge 27 ottobre 2004 n.146 ("Iscrizione nel Registro") e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"c) aver superato, con esito positivo, l'esame previsto dal successivo articolo 6. Sono esentati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal successivo articolo 6 o materie equivalenti e coloro che, pur non avendo conseguito il diploma di laurea triennale, sono iscritti in Albi Professionali aventi requisiti minimi di accesso equivalenti a quelli previsti per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili."

Art. 2

1. All'articolo 5 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 ("Ammissione all'esame per l'iscrizione nel Registro") e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Sono esentati dal periodo di tirocinio di cui al precedente comma 2, punto b), coloro che risultano iscritti in Albi professionali aventi requisiti minimi di accesso equivalenti a quelli previsti per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

5. Il tirocinio di cui al precedente comma 2, punto b), può essere svolto anche in presenza di un contratto di lavoro dipendente purché la flessibilità dell’orario di lavoro o la qualifica e l’oggetto delle mansioni svolte dal tirocinante nell’ambito della sua attività lavorativa consentano di fatto lo svolgimento regolare della pratica professionale. A tal fine il tirocinante deve presentare unitamente alla domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti dichiarazione in merito all’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro in corso all’atto dell’iscrizione medesima con indicazione degli orari di lavoro e/o della qualifica e mansioni svolte. Altresì devono essere comunicati alla Segreteria di Stato per l’Industria eventuali cambiamenti sul proprio stato occupazionale intervenuti successivamente all’iscrizione al Registro. Resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 6 del Regolamento 27 febbraio 2008 n.1.”.

Art. 3

L’articolo 9, comma 2 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 (“Onorabilità”) e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“2. Non può essere iscritta nel Registro la società il cui rappresentante legale o la maggioranza dei consiglieri di cui al punto c) comma 2 del precedente articolo 7, si trovino in taluna delle situazioni indicate nel primo comma del presente articolo.”.

Art. 4

1. Il comma 1, punto e), e il comma 2 dell’articolo 11 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 (“Sospensione dal Registro”) e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

“e) non hanno svolto, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 10, la regolare attività di aggiornamento e formazione professionale. La sospensione è decretata nei modi e termini che seguono:

- i) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il totale mancato assolvimento delle ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di sei mesi che decorrono dalla data di adozione del provvedimento medesimo;
- ii) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento di più di 15 ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di tre mesi che decorrono dalla data di adozione del provvedimento medesimo;
- iii) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento da un minimo di 6 ad un massimo di 15 ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di 1 mese che decorre dalla data di adozione del provvedimento medesimo.
- iv) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento di un massimo di 5 ore di formazione obbligatorie è prevista la possibilità di recupero delle medesime entro l’anno formativo successivo a quello di riferimento decorso infruttuosamente il quale si procede con la sospensione di sei mesi che decorrono dalla data di adozione del provvedimento medesimo.

La riattivazione dell’iscrizione a seguito di uno dei provvedimenti di sospensione di cui sopra è richiesta su istanza di parte.

Per l’anno formativo in cui si decreta uno dei provvedimenti di sospensione di cui sopra l’obbligo formativo è relativo al periodo di iscrizione attiva.

2. Le decisioni del Segretario di Stato per l’Industria sono impugnabili dagli interessati ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 5

1. L'articolo 12 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

*“Art. 12
(Cancellazione dal Registro)*

1. Il Segretario di Stato per l'Industria, se accerta la carenza dei requisiti previsti dalla presente legge ne dà comunicazione all'interessato, assegnandoli un termine massimo di 60 giorni per sanare le carenze decorsi infruttuosamente i quali dispone la sospensione dell'iscrizione dal Registro. Se nel termine massimo di sei mesi dalla sospensione non sia intervenuta alcuna sanatoria delle carenze accertate, il Segretario di Stato per l'Industria dispone la cancellazione.
2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.
3. Le decisioni del Segretario di Stato dell'Industria sono impugnabili dagli interessati ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 6

1. A fare data dal 1° gennaio 2013, il contributo per il rinnovo dell'iscrizione, da versarsi nei termini e modalità di cui al Decreto 24 gennaio 2005 n.1, è dovuto per intero da tutti coloro che al 1° gennaio di ogni anno risultano avere l'iscrizione attiva al Registro medesimo.

Art. 7

1. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nel presente decreto - legge ed in contrasto con una disposizione di quest'ultimo è da intendersi abrogata.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

